

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO PER LA DISCIPLINA DI  
INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE  
UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' -**

**QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 -  
PER LA PARTE ECONOMICA ANNO 2008**

Richiamati :

- a) la delibera di Giunta Municipale n. 105 del 30/12/2008 relativa alla quantificazione delle risorse decentrate variabili anno 2008;
- b) le determinazioni del Settore Finanziario n. 103 del 31/12/2008 e n. 52 del 25/05/2009 relative alla quantificazione del fondo ANNO 2008;
- c) l'ipotesi di accordo collettivo decentrato;
- d) il parere favorevole dell'Organo di Revisione;
- e) la d.g.m. n. 57 del 11/07/2009, immediatamente esecutiva, di approvazione schema di contratto definitivo e autorizzazione alla sottoscrizione.

Le parti contraenti :

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale i Signori:

- PASQUINI PAOLA - Segretario Comunale
- NANNI GIUSEPPE - Sindaco

E, in rappresentanza delle R.S.U. Interne, i Signori:

- FANO ANNA MARIA C.G.I.L.

E, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, il Signor

- NEGRONI CARLO C.G.I.L.

Sottoscrivono definitivamente in data 17 luglio 2009 il presente contratto collettivo in sede decentrata in materia di trattamento economico accessorio per il quadriennio normativo 2006/2009 e parte economica esercizio 2008.

**TIT. I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA**

Il presente contratto disciplina le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2008, in applicazione dell'art. 5, comma 1 CCNL 01/04/1999 e s.m.i..

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione normativa derivante dalla legislazione, dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto o disposizioni

COPIA

normative nazionali relative alla materia, è da ritenersi valida per il biennio 2008/2009 mentre la quantificazione economica avverrà su base annuale .

Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate annualmente ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina delle modalità e dei criteri di utilizzo delle risorse, si intende prorogato fino alla sottoscrizione del successivo accordo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL 01/04/1999, non è nella disponibilità della parte pubblica assume decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

**Le indennità ed i compensi comunque denominati previsti dal presente contratto decentrato potranno essere erogate interamente solo in caso di rispetto del limite di spesa per il personale di cui all'art. 1 c. 562 o 557 della legge n.296 del 27 dicembre 2006 ; diversamente verranno erogate in forma ridotta con esclusione delle seguenti voci fisse e/o obbligatorie erogate mensilmente :**

- a) **Progressione economica**
- b) **Indennità di comparto**
- c) **Indennità di rischio**
- d) **Indennità di turnazione**
- e) **Indennità di progettazione e direzione lavori legge 109/94 .**

## **ART. 2 – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE CLAUSOLE CONTROVERSE**

Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti si incontrano entro 30 gg a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Le clausole in contrasto con disposizioni imperative di legge e/o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite dalle stesse.

## **TIT. II**

### **COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'**

## **ART. 3 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL 22/01/2004 –**

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, risulta costituito per l'anno 2008:

1 – risorse aventi carattere di certezza , stabilità e continuità (art. 31, c. 2) determinate secondo la disciplina contrattuale vigente, quantificate in Euro 32.603,85 con determinazione n. 103 del 30.12.2008 del Settore finanziario.

2 – risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità (art. 31, c. 3) derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e disciplinate con atto di g.m. 105 del 30.12.2008 in:

- Integrazione pari all'1,2% Monte salari anno 1997 - come da verbale sottoscritto dal Nucleo di Valutazione - da destinarsi al personale coinvolto in processi di razionalizzazione, riorganizzazione e obiettivi qualità delle attività quantificato con determinazione del Settore Finanziario n. 103 del 30.12.2008 in € 3.021,54;
- risorse art. 8, comma 3 Lett. b) CCNL 11/04/2008 quantificate con determinazione del Settore Finanziario n. 103 del 31.12.2008 in € 941,34;

COPIA

- risparmio anno 2008 straordinario non liquidato quantificato con determinazione del Settore Finanziario n. 103 del 30.12.2008 in € 623,19;
- **Risorse aggiuntive** art. 4, comma 3, CCNL 05/10/01 per l'incentivazione del personale che abbia contribuito al recupero dell'evasione dell'ICI nella misura del 10% sull'incassato quantificate con determinazione del Settore Finanziario n. 103 del 31.12.2008 in € 3.214,42 (€ 4.333,84 comprensive di oneri riflessi);
- **Risorse aggiuntive**, comprensivi di oneri riflessi, previste dall'art. 2, comma 11 della L. 24/12/2007, n. 244 e assegnate in attuazione del D.Lgs. n. 30/2007 per il solo anno 2008 – finanziato con contributo erariale quantificate con determinazione del Settore Finanziario n. 103 del 31.12.2008 in € 227,86 (€ 349,61 comprensive di oneri riflessi);
- **Risorse aggiuntive**, comprensivi di oneri riflessi quali art. 15 comma 1, lettera K CCNL destinato al finanziamento del fondo per la progettazione interna quantificata in € 793,62 (€ 1.070,00 comprensive di oneri riflessi);

### **TIT. III**

#### **COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ART. 14 CCNL 01.04.1999**

##### **ART. 4 – COSTITUZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 14 CCNL 01.04.99**

Il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 14 CCNL 01.04.1999 viene quantificato in Euro 2.274,40.

### **TITOLO IV°**

#### **UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI**

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

##### **ART. 5 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI GIA' GIURIDICAMENTE EFFETTUATE A TUTTO IL 31/12/2007 - ART. 17, COMMA 2, LETT. B) DEL CCNL DELL'1.4.1999.**

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3.

Il fondo destinato al finanziamento delle progressioni orizzontali già in essere giuridicamente al 31/12/2007 è quantificato in Euro 18.114,84 .

COPIA

**ART. 6 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI COMPARTO**

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004.

Per l'anno 2008 l'ammontare dell'indennità di comparto finanziata con risorse decentrate stabili risulta pari ad Euro 7.460,00.

**ART. 7 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.**

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati (art. 36 CCNL 14/09/2000). L'importo di tale indennità viene determinata in Euro 0,66 giornalieri per le sole giornate di effettivo svolgimento delle funzioni che comportino maneggio di valori di cassa , l'erogazione avverrà a seguito di apposita certificazione presentata dal competente Responsabile di Servizio in cui siano attestati i giorni di effettivo svolgimento delle mansioni di maneggio valori .

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità è fissato un tetto massimo complessivo di **€ 250,00** e vengono individuate le seguenti figure:

- Addetto Servizi demografici

Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. f) ed i) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36, comma 2 del CCNL del 22.1.2004.

Per la corresponsione e l'applicazione di dette indennità vengono individuate le figure di Respons. Ufficio Elettorale e Coordinatore Servizi Esterni.

<b>Descrizione della specifica responsabilità e relativo compenso</b>	<b>Indennità lorda</b>
Responsabile Ufficio Elettorale – Provv. del Sindaco n. 2 del 02/01/2008	€ 300,00
Coordinatore Servizi esterni Determinazione UT n. 07 del 08/01/2008 _____	€ 1.000,00
Addetti ufficio anagrafe	€ 0,66 al gg

**ART. 8 - UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI RISCHIO ED INDENNITA' DI TURNO**

1. **L'indennità di rischio**, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 22.1.2004, è corrisposta:

- a) al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio ;
- b) è quantificata in complessivi €. 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
- c) compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

COPIA

Le risorse destinate ed i profili beneficiari di tale indennità sono i seguenti:

<b>Profilo Professionale</b>	<b>N. Addetti</b>	<b>Somma Prevista</b>
ISTRUTTORI /COLLABORATORI / ESECUTORI TECNICI	5	€. 1.800,00
CUOCA	1	€ 360,00

## TITOLO V°

### UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

**ART. 9 - Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti enunciati nei seguenti articoli.**

1) Le risorse di € 3.021,54, quale **integrazione pari all'1,2% Monte salari anno 1997**, saranno destinate al personale coinvolto in processi di razionalizzazione, riorganizzazione e obiettivi qualità delle attività così come individuati nel verbale sottoscritto dal nucleo di valutazione:

<b>Profilo Professionale</b>	<b>N. Addetti</b>	<b>Somma Prevista</b>
SERVIZIO COLLABORATORI / ESECUTORI TECNICI	3	€. 2.266,14
CUOCA	1	€ 755,40

**ART. 10 - COMPENSI PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - art. 18 L. 109/1994 s.m.i.**

Sono stanziati Euro 793,62 oltre oneri riflessi, quali risorse aggiuntive ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera K CCNL 01/04/1999 destinato al fondo per il finanziamento della progettazione interna. Tali risorse sono state erogate secondo le modalità previste da apposita regolamentazione e secondo la vigente normativa.

**ART. 11 - RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ART. 4, COMMA 3, CCNL 05/10/2001 PER RECUPERO ICI**

Tali compensi, comprensivi di oneri riflessi, vengono erogati al personale che abbia contribuito al recupero dell'evasione ICI. La % massima da utilizzare a tal fine - fissata con atto di g.m. 105 del 30.12.2008 - è pari al 10% degli importi effettivamente incassati quali violazioni nell'anno di competenza. La ripartizione verrà effettuata tra gli addetti secondo la valutazione del responsabile del Servizio in base alle prestazioni effettuate da ciascuno. Secondo quanto previsto dall'art. 8 CCNL 05/10/2001, tali risorse possono essere destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato della P.O.. La quantificazione dovrà essere effettuata a consuntivo in termini di effettivo incasso e non di valori solamente accertati.

I compensi spettanti a tale titolo sono da considerarsi comprensivi di oneri.

**ART. 12 - RISORSE AGGIUNTIVE PREVISTE DALL'ART. 2, COMMA 11 24/12/2007 N. 244 IN ATTUAZIONE D.L.G.S. 30/2007**

Le somme trasferite dalla stato previste dall'art.2, comma 11 L. 244/2007, in attuazione Direttiva 2004/38CE, da destinarsi agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni dal D.Lgs. 30/2007 sono quantificate in Euro 227,86 oltre oneri riflessi (€ 349,61 comprensivo di oneri).

**ART. 13 – PRODUTTIVITA' GENERALE**

Confluiscono nel fondo destinato alla produttività generale le eventuali economie di spesa realizzate nell'utilizzo dei fondi destinati a finanziare gli altri istituti definiti negli artt. Precedenti con esclusione delle risorse aggiuntive previste nell'art. 3 del presente accordo che essendo finanziate da bilancio ove non utilizzate costituiranno economie di spesa.

Possono accedere al f.do di produttività generale anche:

- il personale a tempo determinato che abbia prestato servizio continuativo per almeno 4 mesi
- il personale assunto con Contratto Formazione Lavoro.

In caso di personale a tempo determinato o cessato in corso d'anno entrambe le quote di produttività generale saranno rapportate al periodo di permanenza in servizio calcolato in giorni ( 365-esimi ) .

Ai fini della distribuzione delle somme si conviene che le stesse saranno erogate in base ai seguenti criteri:

- 1) 80% legato alla valutazione del merito e direttamente proporzionato al punteggio raggiunto ;

L'attribuzione del punteggio viene fatta dai Responsabili di Settore valutando i dipendenti secondo le schede di valutazione approvate con atto di G.C. n. 56 del 04/07/2009.-

- 2) 20% legato alla presenza in servizio come sotto riportato .

Visto il disposto dell'art. 71, comma 5 della L. n. 133/2008 di conversione del D.L. 112/2008, si ritiene che il criterio della presenza in servizio vada applicato limitatamente all'erogazione della produttività generale, fanno eccezione le assenze dal servizio per:

- ❖ congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro;
- ❖ congedo di paternità;
- ❖ permessi per lutto;
- ❖ permessi per citazione a testimoniare;
- ❖ permessi per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare;
- ❖ assenze previste dell'art. 4, comma 1 L.53/2000;
- ❖ permessi di cui all'art. 33 comma 3 L. 104/92;
- ❖ qualsiasi altra assenza per servizi obbligatori per legge;

## COPIA

Nel caso infine di assenze, relativamente alla quota riguardante la produttività generale, ci si comporterà come segue:

fino a 30 gg di assenza	decurtazione giornaliera dell'1%
da 30 gg a 60 gg di assenza	decurtazione giornaliera del 2,33%
oltre il 60° gg di assenza	decurtazione al 100%

Dal computo dei giorni di assenza si escludono quelli connessi a ricoveri ospedalieri o a terapie salvavita.

Nel caso di fruizione dei permessi ad ore, per rispondere ad un criterio di equità, gli stessi saranno rapportati a giorni ed assoggettati al medesimo trattamento previsto per l'assenza giornaliera della medesima tipologia.

Non comportano riduzione i permessi orari per allattamento in quanto rientranti nei diritti fondamentali della maternità/paternità.

Le ferie non comportano riduzione del trattamento economico.

Al fine di evitare ogni forma di automatismo si stabilisce che in caso di valutazione di merito negativa non si procederà a liquidare al dipendente neanche la parte di produttività generale legata alla presenza.

**I risparmi di produttività generale conseguente ad assenze non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa, pertanto concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio – rif. Art. 71, comma 1 L.133/2008-**

## TIT VI

### LAVORO STRAORDINARIO

#### **ART. 14 - UTILIZZO FONDO PER LA CORRISPONSIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO - ART. 14 CCNL 01.04.1999**

L'importo del F.do destinata per il 2008 alla corresponsione degli straordinari ai è pari ad Euro 2.274,40.

Le parti convengono che la distribuzione dello stesso venga effettuata per servizio in base al numero dei dipendenti presenti in esso ponendo, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14 CCNL 01-04-99, il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni di 180 ore, per la cui distribuzione si procede come da determine dei Capi Servizio e del Direttore Generale.

Gli eventuali risparmi verranno confluiti nelle risorse di cui all'art. 15 comma 1 lett. m) del medesimo contratto con ripartizione tra i dipendenti del servizio dove si è realizzato il risparmio ammessi alla produttività generale secondo i criteri previsti dall'art. 18 per la ripartizione della produttività generale.

## TIT VII

### **MODALITA' DI CORRISPONSIONE DEI COMPENSI.**

**ART. 15** – I compensi di cui agli articoli precedenti saranno erogati a fronte di apposita liquidazione del competente Responsabile di Settore .

Sono escluse le voci mensilizzate quali progressione economica ed indennità di comparto .

Per l'indennità di rischio occorre apposita attestazione sui periodi di effettiva esposizione al rischio .

## TIT VIII

### SERVIZIO DI MENSA.

**ART. 16** - E' riconosciuto il servizio sostitutivo del servizio di mensa con buono pasto del valore di € 5,16 ai lavoratori che **su richiesta dell'Amministrazione** prestano servizio con rientri pomeridiani di almeno due ore con una pausa lavorativa di almeno 30 minuti ed inferiore a due ore. Il dipendente è tenuto a pagare un corrispettivo di 1/3 del valore del buono pari a € 1,72 (art. 45 comma 4 - ccnl 14/09/2000).

## TIT IX

### PERMESSI

#### **ART. 17 - PERMESSI RETRIBUITI**

Nel corso dell'anno solare a domanda del dipendente, da presentarsi con congruo anticipo salvo il caso di eventi imprevisi, sono concessi da parte del Responsabile di Settore competente (dal Segretario per i Responsabili):

1. 8 gg. per la partecipazione a concorsi e/o esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove;
2. I dipendenti a tempo indeterminato hanno diritto a fruire di permessi per il diritto allo studio nella misura massima di 150 ore individuali per la partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.  
I permessi per diritto allo studio possono essere concessi solo per la frequenza dei corsi e non anche per la preparazione degli esami, è previsto in ogni caso un tetto massimo del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno con arrotondamento all'unità superiore;  
Ai fini della concessione dei permessi i dipendenti devono presentare, prima dell'inizio del corso, una dichiarazione sostitutiva di iscrizione al medesimo, nonché analoghe dichiarazioni relative sia alla frequenza che agli esami sostenuti .
3. Ai lavoratori dipendenti con contratto a tempo sia indeterminato che determinato sono riconosciuti tre giorni lavorativi consecutivi di permesso retribuito da fruirsi per ogni evento in caso di decesso di: coniuge , parenti entro il secondo grado , affini entro il primo grado. Al fine di usufruire dei permessi per lutto è necessario documentare il decesso tramite la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva. I tre giorni di permesso retribuito devono essere utilizzati entro sette giorni decorrenti dall'evento luttuoso.
4. Ai sensi dell'art. 33 della legge 104/1992 e s.m. " successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno " .  
I dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92 hanno diritto ai relativi permessi retribuiti al verificarsi delle condizioni previste .
5. Permessi per matrimonio: il dipendente anche a tempo determinato ha diritto al permesso retribuito di quindici giorni consecutivi, che può decorrere anche dal primo giorno lavorativo utile successivo all'evento, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale il permesso spetta per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi ;

6. Permessi per particolari motivi familiari o personali: ai lavoratori spettano tre giorni di permesso retribuito anche non consecutivi, per particolari motivi personali o familiari debitamente documentati compresa la nascita di figli. Tali permessi sono fruibili anche ad ore e spettano nelle seguenti ipotesi:  
Ricovero coniuge/convivente risultante da certificazione anagrafica, figli e genitori; esami clinici/di laboratorio/visite specialistiche/terapie del lavoratore e dei figli minorenni. L'assenza dovrà essere attestata con successiva presentazione da parte del dipendente di apposita certificazione medica o ambulatoriale;
7. Permessi per donazioni : a) ai sensi dell'art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 e s.m. i donatori di sangue e di enocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto di astenersi dal lavoro per le 24 ore successive alle operazioni di prelievo ed a conservare la normale retribuzione; la donazione deve risultare da certificato medico che deve contenere i dati anagrafici del donatore, giorno ed ora del prelievo. b ) Ai sensi della legge 06 marzo 2001 n. 52 i donatori di midollo osseo hanno diritto a permessi retribuiti per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti: prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici, prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità per i pazienti in attesa di trapianto, accertamento dell'idoneità alla donazione. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare e per quelle successive alla donazione per il completo ripristino del suo stato fisico come risultante da apposita documentazione medica.
8. Permessi Sindacali: a) I lavoratori che svolgono attività sindacale possono fruire di specifici permessi retribuiti sia per la partecipazione a trattative sindacali che per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale, onde salvaguardare le ragioni organizzative il dipendente interessato deve informare con congruo anticipo il proprio Responsabile circa l'assenza dal servizio. Il contingente dei permessi sindacali è definito per biennio contrattuale in CCNQ per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative. b) Ai sensi dell'art. 56 c.1 del CCNL 14 settembre 2000 i dipendenti hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali idonei concordati con l'amministrazione, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. In base all'art. 2 CCNQ 07-08-98 la convocazione, la sede, l'orario e l'ordine del giorno sono comunicate all'ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno 3 giorni prima, durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili.
9. Sono inoltre previsti:  
Permessi per la partecipazione alle sedute delle Commissioni Tributarie;  
Permessi per cariche elettive;  
Permessi per svolgere la funzione di Giudice Onorario.

Il dipendente ha diritto inoltre ad altri permessi retribuiti espressamente previsti per i dipendenti degli Enti Locali da specifiche disposizioni di legge o contrattuali, se ne sussistono i presupposti e le condizioni.

#### **ART. 18 - PERMESSI BREVI**

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del CCNL 06-07-95 i dipendenti a tempo pieno hanno diritto a 36 ore annue di permesso breve.

In caso di rapporto a tempo parziale il numero delle ore è proporzionato in maniera conseguente.

Il dipendente a domanda può assentarsi dal lavoro su valutazione del Responsabile di Settore (del Segretario per i Responsabili) per una durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive.

La richiesta di permesso breve deve essere presentata in tempo utile e comunque non oltre un'ora dopo l'inizio dell'attività lavorativa, salvo casi di particolare urgenza o necessità.

Il dipendente è tenuto a recuperare le assenze per permessi brevi entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal Responsabile di Servizio, pena la proporzionale ed automatica decurtazione della retribuzione.

**COPIA**

Le parti contraenti sottoscrivono:

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale i Signori:

- F.TO PASQUINI PAOLA                      Segretario Comunale
- F.TO NANNI GIUSEPPE                      Sindaco

E, in rappresentanza delle R.S.U. Interne, i Signori:

- F.TO FANO ANNA MARIA                      C.G.I.L.

E, in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali Territoriali, il Signor

- F.TO NEGRONI CARLO                      C.G.I.L.

Granaglione, 17/07/2009